



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

Il giudice, all'esito della camera di consiglio, letti gli atti, ha emesso la seguente:

ORDINANZA

osservato che parte ricorrente con la domanda giudiziale chiede *«accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad ottenere, ai fini dell'immissione in ruolo, posto comune infanzia, la precedenza nello scorrimento della graduatoria, Regione Sicilia, rispetto agli aspiranti di cui alle GMRE 2018, per le causali esposte;*

2) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti di essere inserite nelle Fasce Aggiuntive ad esaurimento, Regione Sicilia, ai sensi dell'art.1 comma 18 bis del DL. 126/2019, per l'immissione in ruolo, con precedenza rispetto agli aspiranti GMRE 2018;

in subordine, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad essere inserite nelle nuove Fasce Aggiuntive ad esaurimento, mediante il c.d. sistema a pettine e non in coda alle GMRE 2018.

Condannare le amministrazioni resistenti ad emettere ogni provvedimento idoneo all'inserimento delle ricorrenti nelle nuove graduatorie di cui art.1, comma 18 bis, del D.L. 126/2019, con precedenza agli aspiranti GMRE 2018 ovvero mediante l'inserimento c.d. "a pettine"»;

ritenuto che l'eventuale accoglimento della domanda proposta dalla parte ricorrente potrebbe determinare una lesione degli interessi degli altri soggetti inseriti nelle Fasce Aggiuntive di cui al D.M. 40/2020 e/o GMRE 2018;

ritenuto che nella fattispecie in esame ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e che, pertanto, il giudizio deve svolgersi nel contraddittorio dei docenti inseriti nelle fasce aggiuntive per cui è causa;

vista la richiesta di parte ricorrente di essere autorizzata alla notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con le modalità indicate nelle note di trattazione scritta o, in subordine, alla notificazione ai sensi dell'art. 150 c.p.c.;

ritenuti insussistenti i presupposti per autorizzare la notificazione *ex art. 151 c.p.c.*;

ritenuto, infatti, che nel caso di specie la notificazione debba essere eseguita per pubblici proclami, stante il rilevante numero dei destinatari e stante altresì la difficoltà di indentificarli tutti;

vista l'istanza formulata all'odierna udienza, con la quale parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c.;

ritenuto che in merito alla superiore richiesta vanno trasmessi gli atti al Presidente della Sezione Lavoro per quanto di competenza;

P.Q.M.

Rimette gli atti al Presidente della Sezione Lavoro per le determinazioni di competenza viste le richieste delle parti.

Fissa sin da ora l'udienza del 19 ottobre 2022, ore 11.15, per la comparizione delle parti.

Catania, 02/02/2022

Il giudice

Federica Porcelli

